

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 90/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2011

recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 161, paragrafo 3, l'articolo 170 e l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame <sup>(2)</sup> è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese <sup>(3)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Occorre stabilire le modalità d'applicazione specifiche di applicazione del regime dei titoli di esportazione per il settore delle carni di pollame e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(4)</sup>.
- (3) Per una gestione efficace del regime dei titoli di esportazione è opportuno fissare l'ammontare della cauzione

relativa ai titoli d'esportazione nel quadro di questo regime. Dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni di pollame, è opportuno disporre l'intrasferibilità dei titoli d'esportazione e subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime al rispetto di precise condizioni.

- (4) Ai sensi dell'articolo 169, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito dai titoli d'esportazione. Occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli.
- (5) È inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano notificate solo dopo la scadenza di un periodo di attesa. Questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti. È necessario disporre, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione.
- (6) Per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati. A fini di maggiore efficienza amministrativa, gli Stati membri devono avvalersi dei sistemi di informazione in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8.

<sup>(3)</sup> Cfr. allegato IX.

<sup>(4)</sup> GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.

